

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

DECRETO N. 58 del 31/05/2023

Decreto approvazione contratto

SOPRAVVITTO APERTA LOTTO N° 49

IL PROVVEDITORE REGIONALE

VISTE le disposizioni della Legge e del Regolamento di Contabilità dello Stato;

VISTA la legge del 14.01.1994 n. 20 art. 3 lett. g. in materia di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Codice degli appalti approvato con il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTE la legge n. 395 del 15/12/1990, la legge n. 321 del 16/11/1991 e il Decreto Legislativo n. 444 del 30/10/1992, il D.M. del 27 settembre 2007 e da ultimo il Decreto Ministeriale n. 84 del 15/06/2015 e relativi decreti attuativi in merito all'istituzione e alla attribuzione delle competenze dei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n° 05784/2021 REG.PROV.COLL.N.01841/2021 REG.RIC., pubblicata in data 06/08/2021, che si è pronunciata per la separazione del servizio di fornitura del "Vitto" dal "Sopravvitto", configurando il "Vitto" come appalto di forniture e il "Sopravvitto" come concessione di servizio;

VISTA la Determina n. 66 del 18 luglio 2022 con la quale il Provveditorato Regionale di Torino, dava avvio alla nuova gara ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 6 lotti funzionali, per l'affidamento mediante concessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto) ai detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del provveditorato regionale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - Periodo contrattuale dal 01/01/2023 al 31/12/2027;

VISTO il Decreto n° 95 del 25/11/2022, del Provveditorato Regionale di Torino con il quale, al termine delle procedure di gara, venivano aggiudicati con decorrenza del servizio dal 1/01/2023 i seguenti lotti:

- **Lotto nazionale 49** – CC. Torino - alla **Società Ladisa S.r.l.** P.IVA 05282230720 - C.F. 05282230720 con sede legale in Via Guglielmo Lindemann 5/3 - 5/4, 70132 Bari avendo ottenuto il punteggio più alto pari a 49 e aver offerto i seguenti ribassi:

Lotto 49	Ribassi
Categoria	Ladisa
Alimentari	15,50%
Igiene personale	12,50%

Casalinghi	14,50%
Pasticceria e dolciumi	8,00%
Frutta e verdura	13,50%
Macelleria	7,00%

- **Lotto nazionale 50** – II.PP. Alessandria Sez. CC e sez. CR - CR.Asti - alla **Società Ladisa S.r.l.** P.IVA 05282230720 - C.F. 05282230720 con sede legale in Via Guglielmo Lindemann 5/3 - 5/4, 70132 Bari avendo ottenuto il punteggio più alto pari a 97 e aver offerto i seguenti ribassi:

Lotto 50	Ribassi
Categoria	LADISA
Alimentari	15,50%
Igiene personale	12,50%
Casalinghi	14,50%
Pasticceria e dolciumi	8,00%
Frutta e verdura	13,50%
Macelleria	7,00%

- **Lotto nazionale 51** – CC. Novara - CC. Verbania- CC. Vercelli - alla **Società Ladisa S.r.l.** P.IVA 05282230720 - C.F. 05282230720 con sede legale in Via Guglielmo Lindemann 5/3 - 5/4, 70132 Bari avendo ottenuto il punteggio più alto pari a 90,99 e aver offerto i seguenti ribassi:

Lotto 51	Ribassi
Categoria	LADISA
Alimentari	10,00%
Igiene personale	9,00%
Casalinghi	8,00%
Pasticceria e dolciumi	7,00%
Frutta e verdura	6,00%
Macelleria	7,00%

- **Lotto nazionale 52** – CR. Alba - CC. Cuneo- CR. Fossano- CR. Saluzzo - alla **Società Dussmann Service S.r.l.** P.IVA 00124140211- C.F. 00124140211 con sede legale in Via San Gregorio 55, 20124 Milano avendo ottenuto il punteggio più alto pari a 92,86 e aver offerto i seguenti ribassi:

Lotto 52	Ribassi
Categoria	DUSSMANN

Alimentari	16,00%
Igiene personale	14,00%
Casalinghi	13,00%
Pasticceria e dolci	8,00%
Frutta e verdura	6,00%
Macelleria	3,00%

- **Lotto nazionale 53** – CR. Chiavari – CC. Genova Marassi - CC. Genova Pontedecimo - CC. La Spezia – CC. Imperia – CC. Sanremo - alla **Società Ladisa S.r.l.** P.IVA 05282230720 C.F. 05282230720 con sede legale in Via Guglielmo Lindemann 5/3 - 5/4, 70132 Bari avendo ottenuto il punteggio più alto pari a 98 e aver offerto i seguenti ribassi:

Lotto 53	Ribassi
Categoria	Ladisa
Alimentari	14,00%
Igiene personale	11,30%
Casalinghi	13,10%
Pasticceria e dolci	7,20%
Frutta e verdura	12,20%
Macelleria	6,30%

- **Lotto nazionale 54** – CC. Aosta- CC. Ivrea- CC. Biella - alla **Società Ladisa S.r.l.** P.IVA 05282230720 - C.F. 05282230720 con sede legale in Via Guglielmo Lindemann 5/3 - 5/4, 70132 Bari avendo ottenuto il punteggio più alto, pari a 97 e aver offerto i seguenti ribassi:

Lotto 54	Ribassi
Categoria	Ladisa
Alimentari	14,00%
Igiene personale	10,00%
Casalinghi	12,00%
Pasticceria e dolci	8,00%
Frutta e verdura	6,00%
Macelleria	7,00%

VISTA la richiesta effettuata all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con prot. n° 62407 del 10/11/2022 tesa a conoscere l’eventuale emanazione di provvedimenti tali da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità delle società aggiudicatrici dei lotti sopracitati;

TENUTO CONTO del riscontro pervenuto in data dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con nota n. 89150 del 15.11.2022, assunta al protocollo di questo Provveditorato con il n° 63539 del 16/11/2022, da cui si evince che nei confronti delle sopracitate società “*non risulta essere*

stato emesso dall’Autorità alcun provvedimento sanzionatorio né ai sensi della normativa a tutela della concorrenza né della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette”;

VISTO l’art. 8 del DL 76/20 convertito con modifiche dalla L.120/2020 che prevede, fino alla data del 30 giugno 2023 che: *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 , del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedure, permanendo il diritto di recesso in caso di successivo esito negativo degli accertamenti”;*

TENUTO CONTO che i contratti dei vari lotti scadevano inderogabilmente il 31/12/2022;

PRESO ATTO della necessità di dover garantire il servizio del sopravvitto per i detenuti senza soluzione di continuità trattandosi di un servizio pubblico essenziale e improcrastinabile;

VISTO il decreto nr. 96 del 25.11.2022 con il quale si è provveduto a disporre nelle more del completamento dei controlli e della stipula contrattuale, l’esecuzione anticipata della concessione del servizio di vendita del sopravvitto per i detenuti e internati, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, dal Capitolato e dai relativi allegati di gara, dall’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate in sede di gara, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027, a far data inderogabilmente dal 1/01/2023;

VISTO il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte – Torino dalla Società Sirio S.r.l. con contestuale istanza di sospensione cautelare comunicato dall’Avvocatura dello Stato di Torino assunta a protocollo da questo Provveditorato con il prot. n° 8341 del 10/02/2023;

VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte – Torino N. 00086 -2023 REG.PROV.CAU. N. 00092/2023 REG.RIC. pubblicata in data 16/03/2023 sul ricorso numero di registro generale 92 del 2023, proposto da Sirio S.r.l., con la quale, nel respingere l’istanza cautelare, fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 ottobre 2023;

VISTO quanto previsto dall’art. l’art. 32, comma 11, D.Lgs. 50/2020 che. prevede che *“Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare”;*

TENUTO CONTO della sentenza del Consiglio di Stato n. 5420 del 9 settembre 2020 in merito alla ratio e agli effetti del c.d. stand still processuale;

VISTO l'art. 3 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 secondo il quale per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia;

VISTO che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 n° 0014007_20230130 e che non essendo intervenuto riscontro entro i termini fissati dall'art. 92 del medesimo decreto legislativo, si procede alla stipula, con riserva di recesso nell'ipotesi indicati dal citato art. 92;

VISTI gli esiti della verifica del casellario Anac delle imprese sia per la società Ladisa S.r.l. che per la società 3.M.C. S.p.a. ove risulta la seguente dicitura: "*Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato*";

VISTI gli esiti della verifica del Casellario Giudiziale relativamente ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice sia per la società Ladisa S.r.l. che per la società 3.M.C. S.p.a. risultando per tutti la medesima attestazione: "*Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA*";

VISTI gli esiti dell'Autorità Garante per la Concorrenza sopracitati;

VISTE le linee guida ANAC n° 6 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017;

CONSIDERATO che gli aggiudicatari del servizio hanno fornito la documentazione richiesta e che le verifiche in capo ai medesimi hanno dato esito positivo, fatte salve le situazioni tuttora in corso;

TENUTO CONTO che con Decreto n. 35 del 27.03.2023 veniva dichiarata ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, l'efficacia del Decreto n. 95 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che con Decreto n. 34 del 27.03.2023. è stata autorizzata la stipula contrattuale per l'affidamento in appalto della *concessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto) ai detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del provveditorato regionale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - suddiviso in sei lotti funzionali. Periodo contrattuale dal 01/01/2023 al 31/12/2027*, relativo alla seguente società:

- **Lotto nazionale 49** – CC. Torino - alla **Società Ladisa S.r.l.** P.IVA 05282230720- C.F. 05282230720 con sede legale in Via Guglielmo Lindemann 5/3 - 5/4, 70132 Bari avendo ottenuto il punteggio più alto pari a 49 e aver offerto i seguenti ribassi:

Lotto 49	Ribassi
Categoria	Ladisa
Alimentari	15,50%
Igiene personale	12,50%
Casalinghi	14,50%
Pasticceria e dolciumi	8,00%
Frutta e verdura	13,50%
Macelleria	7,00%

VISTO l'art. 92, c. 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente la possibilità di procedere immediatamente, nei casi di urgenza, all'adozione dei provvedimenti e degli atti conseguenti o esecutivi, permanendo il diritto di recesso in caso di successivo esito negativo degli accertamenti previsti dal citato decreto;

VISTO che il termine di cui al comma 9, dell'art. 32, D. Lgs 50/2016 è nel frattempo decorso;

CONSIDERATO che l'importo presunto del contratto per la durata dal 01/01/2023 al 31/12/2027, calcolato sulla base dell'importo medio annuo è pari a € 5.941.253,36 IVA esclusa;

VISTA la cauzione a garanzia del contratto rilasciata dal Concessionario n. 0973411130 di € 209.097,96# emessa in data 11/04/2023 da HDI Assicurazioni con sede in Roma;

VISTO il contratto Repertorio n. 168 del 19.04.2023 relativo al LOTTO n° 49 tra il Dirigente Dr.ssa Patrizia Massa, in rappresentanza del Provveditorato, a ciò appositamente delegato, e la Società Ladisa S.r.l. per l'affidamento della concessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto) ai detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del provveditorato regionale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - suddiviso in sei lotti funzionali. Periodo contrattuale dal 01/01/2023 al 31/12/2027;

VISTA la nota della Direzione Generale del Personale e delle Risorse n° 320589.U del 30/08/2022 avente come oggetto concessione servizio sopravvitto - riscontri pareri controllo di legittimità Corte dei Conti con la quale, in merito a richieste di chiarimento sul dover o meno sottoporre gli atti della gara del sopravvitto - trattandosi di concessione di servizio- al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, si esprimeva negativamente, non rientrando le concessioni di servizi nelle tipologie previste dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n° 20;

CONSIDERATA la nota provveditoriale n° 22640 del 18/04/2023 con la quale questo Ufficio in relazione alla nota dipartimentale predetta comunicava agli Organi di controllo l'intendimento di non inviare gli atti di gara al controllo preventivo di legittimità, salvo eventuale diverso avviso;

PRESO ATTO della nota pervenuta dalla Corte dei Conti n° 30821 del 26/05/2023 con la quale nel far riferimento alla deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del

Governo n° SCCLEG/8/2021/PREV, ribadisce la volontà del legislatore di includere fra le fattispecie dei soggetti al controllo della magistratura contabile anche le concessioni

D E C R E T A

Articolo 1

1. Il contratto Rep. 168 del 19.04.2023 di cui sopra è approvato e reso esecutivo.

Il presente decreto di approvazione, nonché tutta la documentazione annessa e connessa non saranno sottoposti al controllo preventivo dell'Ufficio di controllo presso la Corte dei Conti di Torino e dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino.

Il Provveditore
Rita Monica Russo